



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E DEI SERVIZI AMBIENTALI**

Approvato con Delibera C.C. n° 28 del 30.3.99

MODIFICATI ARTT. 13 - 22 CON DELIBERA
CC 100 DEL 20.10.2000

FEBBRAIO 1999

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 1
Articolo 2 – COMPETENZE DEL COMUNE.....	1
Articolo 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	2
Articolo 4 – RIFIUTI URBANI.....	2
Articolo 5 – RIFIUTI SPECIALI.....	3
Articolo 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	3
Articolo 7 – RIFIUTI PERICOLOSI.....	4

TITOLO II – FORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 8 – FORME DI GESTIONE.....	5
Articolo 9 – PRINCIPI GENERALI.....	5
Articolo 10 – AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	6
Articolo 11 – PESATURA DEI RIFIUTI	6

TITOLO III – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 12 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO.....	7
Articolo 13 – RACCOLTA DOMICILIARE CON SACCHI.....	7
Articolo 14 – RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI	8
Articolo 15 – RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	8
Articolo 16 – RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE.....	9

TITOLO IV – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 17 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	10
Articolo 18 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.....	10

Articolo 19 – RACCOLTA MEDIANTE CONFERIMENTO ALLA	
PIATTAFORMA COMUNALE.....	10
Articolo 20 – RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI STRADALI.....	12
Articolo 21 – RACCOLTA DOMICILIARE E/0 PORTA A PORTA.....	12
Articolo 22 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE UMIDA.....	13

TITOLO V – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 23 – BENI DUREVOLI.....	14
Articolo 24 – IMBALLAGGI.....	14
Articolo 25 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	15
Articolo 26 – RIFIUTI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE.....	16
Articolo 27 – MODALITA’ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI	
RIFIUTI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE.....	16

TITOLO VI – FORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 28 – PULIZIA DEL TERRITORIO.....	17
Articolo 29 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	17
Articolo 30 – PULIZIA DEI MERCATI.....	18
Articolo 31 – PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI	
ED ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE AD ESERCIZI PUBBLICI,	
SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI.....	19
Articolo 32 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLA AREE SCOPERTE.....	19
Articolo 33 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	19
Articolo 34 – POZZETTI STRADALI.....	20
Articolo 35 – ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO.....	20

TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Articolo 36 – ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	21
Articolo 37 – BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI.....	21

TITOLO VIII – NORME SANZIONATORIE

Articolo 38 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO.....	23
--------------------	----

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 39 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI

REGOLAMENTI COMUNALI.....	24
---------------------------	----

Articolo 40 – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	24
--	-----------

Articolo 41 – ENTRATA IN VIGORE.....	24
---	-----------

Articolo 42 – ABROGAZIONE.....	25
---------------------------------------	-----------

ALLEGATI:

**ALLEGATO “A” - ELENCO DEI RIFIUTI URBANI OGGETTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA.**

ALLEGATO “B” – RIFIUTI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE.

**ALLEGATO “C” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’1 AGOSTO
1996 – n. 6/17252. - STANDARD DI QUALITA’ DEI SUOLI PER LA
BONIFICA DEI TERRENI CONTAMINATI SUL TERRITORIO
LOMBARDO.**

**ALLEGATO “D” - CARTINA DEL TERRITORIO COMUNALE – DEFINIZIONE ZONE
OPERATIVE OMOGENEE -**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 del 5.2.1997, di seguito denominato "Decreto 22/97", è adottato il presente Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi ambientali nel Comune di Arcore.
- 2. Il Regolamento stabilisce, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in particolare:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato.

Articolo 2 – COMPETENZE DEL COMUNE

1. Compete al Comune, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; la privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati i quali, pertanto, possono essere conferiti, a cura del produttore, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
2. Compete inoltre al Comune:
 - la verifica delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del presente Regolamento;

- l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere, nei confronti del responsabile dell'inquinamento di siti;
- l'approvazione dei progetti in materia di bonifica e ripristino ambientali dei siti inquinati e l'autorizzazione alla loro realizzazione;

3. Competono al Sindaco:

- l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 13 del "Decreto 22/97", per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
- i provvedimenti rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del "Decreto 22/97".

Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi; essi si suddividono in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI PERICOLOSI
- RIFIUTI NON PERICOLOSI

Articolo 4 - RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 del "Decreto 22/97":

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del "Decreto 22/97" e successive modificazioni e/o integrazioni;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 5 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 comma 3 del "Decreto 22/97":
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini del presente Regolamento, per quanto concerne il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati, nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del "Decreto 22/97", che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in via transitoria, rimangono in vigore le disposizioni della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 22 maggio 1998 n. 57

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla delibera consiliare citata al precedente comma 1, il Comune, verificata la capacità ricettiva, gestionale e logistica dei servizi, ha facoltà di limitare, sia in base alla provenienza che alla tipologia del rifiuto, il conferimento al pubblico servizio dei rifiuti assimilati.
3. A seguito dell'emanazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e qualiquantitativi ai fini dell'assimilazione, il Comune stabilirà i livelli qualitativi e quantitativi dei rifiuti assimilati agli urbani, conferibili al servizio pubblico, tenendo conto:
 - dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - della capacità tecnico – organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 7 - RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del "Decreto 22/97" e successive modifiche o integrazioni.

TITOLO II – FORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8 – FORME DI GESTIONE

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani, disciplinate dal presente Regolamento, vengono esplicate dal Comune mediante affidamento in concessione ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le altre forme previste dall'art. 22 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall'art. 8 della L.R. 21/93, che risultino più confacenti.
2. La attività di gestione dei rifiuti urbani comprendono anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.
3. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno effettuare raccolte differenziate dei rifiuti urbani recuperabili mediante autorizzazioni e/o convenzioni rilasciate o stipulate direttamente dal Comune, senza necessità di assenso della Concessionaria appaltatrice dei servizi.

Articolo 9 – PRINCIPI GENERALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e delle singole persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odore;
 - c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento del paesaggio e dell'ambiente in genere.
2. E' vietato miscelare i rifiuti urbani destinati allo smaltimento, con i rifiuti:
 - a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) speciali;
 - c) pericolosi.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 1, del "Decreto 22/97", è in ogni caso vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero, rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

4. Il conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico è un obbligo dell'utente/produttore e deve avvenire esclusivamente con le modalità ed orari stabiliti nel presente Regolamento.

Articolo 10 – AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico del territorio comunale.
2. Al fine di consentire al Comune di predisporre una razionale gestione delle operazioni di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, il territorio comunale viene suddiviso in zone operative omogenee, i cui perimetri sono definiti nella planimetria che costituisce l'allegato "D" del presente Regolamento.
3. I perimetri di cui al precedente comma 2 possono essere aggiornati o modificati mediante Ordinanza Sindacale.

Articolo 11 – PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il gestore del servizio effettua la pesatura dei rifiuti raccolti prima del conferimento finale agli impianti.
2. Le operazioni di pesatura sono effettuate mediante apparecchiature di proprietà Comune o mediante impianti omologati e certificati convenzionati con esso; in assenza di questi il gestore può avvalersi di impianti di pesa individuati congiuntamente con il Comune.
3. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

TITOLO III – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 12 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

1. Le norme del presente titolo si applicano ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento istituiti dal Comune.
2. La raccolta di detti rifiuti comprende le seguenti tipologie:
 - frazione secca residua del rifiuto solido urbano;
 - rifiuto ingombrante;
 - rifiuto derivante dallo spazzamento delle strade.

Articolo 13 – RACCOLTA DOMICILIARE CON SACCHI

1. Il servizio di raccolta della frazione secca residua proveniente dai rifiuti domestici e dai rifiuti assimilati agli urbani, viene svolto dal Comune mediante raccolta domiciliare con sacchi.
2. Il Comune individua il tipo e la capacità del sacco da impiegarsi per il conferimento dei rifiuti che vengono raccolti a domicilio dell'utente/produttore.
3. I sacchi devono essere di peso non superiore a Kg. 20 e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita o spargimento di rifiuti.
4. L'utente/produttore ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, su marciapiedi o aree pubbliche adiacenti gli ingressi, prima dell'inizio della raccolta, e comunque non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta, i sacchi in modo ben visibile, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni e veicoli.
5. Qualora per motivi di forza maggiore non venga effettuata la raccolta dei rifiuti entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al loro ritiro ed esporli nuovamente nel giorno prefissato per la successiva raccolta;
6. Il Comune, sulla base di esigenze di carattere tecnico, viabilistiche o igienico – sanitarie, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di esporre o collocare i propri sacchi in orari e punti precisi, anche diversi da quelli stabiliti al comma precedente.

7. La frequenza di raccolta è settimanale; il giorno di raccolta è stabilito con apposita Ordinanza Sindacale in base alla ripartizione territoriale di cui al precedente art. 10. Qualora il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale, la raccolta viene effettuata nel giorno prefissato dal Comune che provvederà a dare adeguata informazione alla cittadinanza.
8. Il gestore del servizio deve provvedere alla raccolta dei sacchi conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti. In caso di rottura dei sacchi e conseguente imbrattamento del suolo il gestore del servizio provvede alla pulizia dell'area utilizzata per l'esposizione.

Articolo 14 – RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI

1. Il Comune può istituire la raccolta della frazione secca residua mediante forme personalizzate basate anche su contenitori ubicati all'interno di aree private.
2. Il gestore del servizio deve provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza e modalità stabilite dal Comune. Deve altresì lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, prevenendo il degrado delle condizioni igienico/sanitarie, deve provvedere alla manutenzione, garantendo la perfetta funzionalità e il buono stato di conservazione.
3. Gli utenti/produttori dovranno conferire nei contenitori esclusivamente le materie destinate per tipologia ai singoli contenitori, riducendo, il più possibile, il volume dei rifiuti.
4. E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

Articolo 15 – RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. I rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento devono essere conferiti a cura dell'utente/produttore presso la Stazione Ecologica, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.
2. Il Comune può istituire servizio di raccolta presso l'abitazione dell'utente/produttore, anche limitatamente ad alcune categorie di utenti.
3. I materiali raccolti saranno trasportati, a cura del gestore del servizio, nei centri autorizzati individuati dal Comune.

Articolo 16 – RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE.

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla Stazione Ecologica dal gestore del servizio di pulizia strade.
2. Il conferimento del materiale deve avvenire in appositi cassoni ubicati in area separata da quelle destinate alla raccolta degli altri rifiuti.
3. Tale rifiuto deve essere trasportato, dal gestore del servizio, nei centri autorizzati individuati dal Comune.

TITOLO IV – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 17 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le norme del presente titolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani istituiti dal Comune, nonché dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha per oggetto le seguenti tipologie:
 - frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente o indirettamente riutilizzabili;
 - frazioni merceologiche, materiali e oggetti usati di provenienza esclusivamente domestica (con l'aggiunta delle siringhe rinvenute sulle aree pubbliche o di pertinenza pubblica), che per il loro carico di contaminazione, potrebbero causare problemi igienico – sanitari o di inquinamento ambientale se non raccolti e gestiti in modo separato dai restanti rifiuti urbani.
3. Le frazioni merceologiche oggetto della raccolta differenziata, individuate sulla base delle vigenti normative Statale e Regionale, sono riportate nell'allegato " A " parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 18 –MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - conferimento diretto del rifiuto da parte dell'utente/produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata (Stazione Ecologica);
 - conferimento diretto del rifiuto da parte dell'utente/produttore alle piazzole e/o contenitori dislocati sul territorio, adibiti alla raccolta differenziata;
 - raccolta domiciliare o porta a porta.

Articolo 19 – RACCOLTA MEDIANTE CONFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA COMUNALE

1. Sul territorio del Comune è presente una piattaforma autorizzata per la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto previste dalla L.R. 21/93; possono accedere alla piattaforma tutti i cittadini residenti/domiciliati sul territorio comunale, produttori di rifiuti domestici; possono, altresì, conferire alla piattaforma i titolari di attività

produttive insediate sul territorio comunale, purché i rifiuti rientrino nella classificazione di assimilati agli urbani così come previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

2. La piattaforma può essere gestita direttamente dal Comune o dal gestore del servizio ovvero mediante le altre modalità previste all'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.
3. Il Comune stabilisce con Ordinanza gli orari di apertura della piattaforma agli utenti aventi titolo; può stabilire giorni e fasce orarie particolari per l'accesso di determinate categorie di utenti.
4. Gli utenti/produttori sono tenuti ad esibire, a richiesta del personale addetto alla custodia della piattaforma, un documento di identità che attesti la residenza nel Comune, oppure appositi tesserini o autorizzazioni specifiche rilasciate dal Comune.
5. E' obbligo degli utenti/produttori conferire alla piattaforma, frazioni di rifiuto differenziato per tipologia; i rifiuti composti da più materiali dovranno essere, per quanto possibile, separati e conferiti in modo differenziato.
6. E' obbligo degli utenti/produttori conferire i rifiuti negli appositi contenitori avendo cura di rispettare le relative destinazioni e le istruzioni impartite dal personale di controllo.
7. Gli utenti/produttori devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. E' vietato ogni forma di rovistamento, smontaggio e asportazione dei rifiuti,
8. Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto, ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti, avvenga nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle norme del presente Regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune; in particolare è tenuto a:
 - curare l'apertura, la chiusura e la custodia della piattaforma negli orari prefissati e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti aventi titolo e che i rifiuti corrispondano, per provenienza, tipologia e quantità, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;
 - fornire agli utenti aventi titolo che accedono alla piattaforma, tutte le informazioni necessarie per agevolare le operazioni di conferimento;
 - curare la pulizia dell'area e la buona conservazione dell'impianto, assicurando che in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
 - curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente, tenere aggiornati i registri di carico e scarico e rispettare ogni altro obbligo stabilito dal capitolato speciale e dalle normative vigenti in materia.

Articolo 20 – RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI STRADALI

1. Il Comune può istituire, per alcune frazioni di rifiuto riciclabile, raccolte mediante contenitori stradali, stabilendo le caratteristiche, la capacità volumetrica ed il colore dei contenitori stessi.
2. Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell'utenza, della rete viabile in relazione al tipo di contenitore adottato e delle particolarità proprie del contesto urbano.
3. Ove risulti conveniente sono realizzati più punti di raccolta denominati "isole ecologiche", in spazi ben definiti anche mediante l'esecuzione di opere, dove gli utenti/produttori possono conferire contemporaneamente diverse frazioni merceologiche oggetto della raccolta differenziata.
4. Il gestore del servizio deve provvedere allo svuotamento dei contenitori stradali con frequenza tale da garantirne la ricettività. Deve altresì lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, provvedere quotidianamente alla pulizia delle aree di ubicazione dei contenitori, onde salvaguardare il decoro del territorio e prevenire il degrado delle condizioni igienico/sanitarie.
5. Gli utenti/produttori dovranno conferire nei contenitori esclusivamente le materie destinate per tipologia ai singoli contenitori, riducendo, il più possibile, il volume dei rifiuti.
6. E' vietato depositare all'esterno dei contenitori alcun tipo di rifiuto. Qualora il contenitore sia colmo, l'utente/produttore deve conferire i propri rifiuti nel contenitore più vicino.
7. E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

Articolo 21 – RACCOLTA DOMICILIARE E/O PORTA A PORTA

1. Il Comune individua la tipologia di rifiuti da raccogliere in forma differenziata mediante servizio a domicilio e/o porta a porta.
2. Il Comune individua altresì, le caratteristiche, il colore, la capacità dei sacchi o dei contenitori, ove previsto, da impiegarsi per il conferimento della singola tipologia di rifiuto.
3. Le modalità di conferimento e/o esposizione, la frequenza di raccolta e/o svolgimento del servizio, vengono definiti da appositi atti Comunali, in relazione alla tipologia del rifiuto.

Articolo 22 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE UMIDA.

1. Nel Comune di Arcore è in atto la raccolta domiciliare della frazione umida organica del rifiuto urbano.
2. I rifiuti di cui sopra, sostanzialmente di provenienza alimentare, vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) il Comune individua il tipo e la capacità del sacco da impiegarsi per il conferimento nonché le caratteristiche, colore e capacità dei contenitori rigidi più adatti all'utenza, da utilizzarsi per l'esposizione del rifiuto;
 - b) il Comune stabilisce i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta;
 - c) la frequenza di raccolta deve essere almeno bisettimanale, i giorni di raccolta vengono stabiliti con apposita ordinanza sindacale in base alla ripartizione territoriale di cui al precedente art. 10; nel caso in cui, uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale la raccolta viene effettuata nel giorno prefissato dal Comune che provvederà a dare adeguata informazione alla cittadinanza;
 - d) l'utente/produttore ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, su marciapiedi o aree pubbliche adiacenti gli ingressi, prima dell'inizio della raccolta, e comunque non prima delle ore ~~21~~²⁴ del giorno precedente la raccolta, gli appositi contenitori, evitando perdite, spargimento o colamento dei rifiuti, in modo ben visibile e senza creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni e veicoli.
 - e) il Comune, sulla base di esigenze di carattere tecnico, viabilistiche o igienico – sanitarie, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di esporre o collocare i propri contenitori in orari e punti precisi, anche diversi da quelli stabiliti al comma precedente;
 - f) qualora per motivi di forza maggiore non venga effettuata la raccolta dei rifiuti entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al loro ritiro ed esporli nuovamente nel giorno prefissato per la successiva raccolta;
 - g) è consentito l'utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti organici per la produzione di compost, da utilizzare per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igieniche – sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

TITOLO V – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.

Articolo 23 – BENI DUREVOLI

1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.
2. Tali beni, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del cittadino/utente:
 - alla piattaforma comunale (Stazione Ecologica);
 - ad un rivenditore;
 - ad uno degli appositi centri istituiti ai sensi del Decreto 22/97 art. 44 comma 2.
3. Le procedure di cui sopra terranno conto di quanto stabilito dagli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente promuoverà ai sensi del sopracitato art. 44 comma 2.

Articolo 24 – IMBALLAGGI

1. Sono oggetto del presente articolo gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio così come definiti nell'art. 35, comma 1, del Decreto 22/97.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera s, e dell'art. 39, comma 1, del Decreto 22/97, è competenza del Comune l'organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al cittadino consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio, selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare la gestione della raccolta differenziata, deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, del Decreto 22/97, i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico comunale, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi stessi.

4. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, punto b, del Decreto 22/97, il CONAI può definire con il Comune le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti di imballaggio selezionati provenienti dalla raccolta differenziata. Il suddetto ritiro sarà effettuato, su indicazione del CONAI, dai Consorzi istituiti per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, di cui all'art. 40 del Decreto 22/97.
5. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Decreto 22/97 l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi da versare al Comune è stabilita sulla base di un accordo di programma quadro su base nazionale tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l'ANCI.
6. Nelle more della definizione delle condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti di imballaggio selezionati provenienti dalla raccolta differenziata istituita dal Comune, gli stessi sono avviati agli esistenti impianti autorizzati di recupero in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.
7. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
8. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, istituito dal Comune, gli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari, non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

Articolo 25 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera f del Decreto 22/97, rientrano nella categoria dei rifiuti urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti cimiteriali sono definiti dalla circolare n. 21 del 24 maggio 1989, emanata congiuntamente dai settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia.
3. Le modalità di smaltimento sono contenute nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia n.13502 del 22/12/92 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93, nelle quali viene stabilito che i rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano), devono essere pretrattati, confezionati in appositi contenitori ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino autorizzati, previo benestare della Asl competente per territorio.
4. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali: fiori, lumini, carte, erbe e arbusti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento, relative ai rifiuti urbani.

Articolo 26 – RIFIUTI URBANI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE

1. Sono oggetto del presente articolo quei rifiuti urbani, di esclusiva provenienza domestica, individuati nel precedente art. 17 comma 3, che, per il loro carico contaminante, possono causare problemi igienico - sanitari e/o di inquinamento ambientale e per i quali il Comune ha istituito un servizio di raccolta separata dai rimanenti rifiuti urbani.
2. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti ad alto carico contaminante si intendono:
 - pile e batterie;
 - batterie per auto esaurite
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - lampade a scarica e tubi catodici;
 - siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza pubblica;
 - cartucce esauste di toner;
 - oli minerali esausti.
3. Le tipologie di rifiuti di cui al precedente comma, sono specificate nell'allegato "B".

Articolo 27 – MODALITA' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE

1. I rifiuti ad alto carico inquinante devono essere conferiti, a seconda della loro tipologia, da parte dagli utenti o in appositi contenitori stradali o presso la piattaforma ecologica comunale.
2. Nei contenitori stradali devono essere conferiti: pile e batterie esaurite; farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.
3. Gli altri rifiuti ad alto carico inquinante elencati nell'allegato "B" devono essere conferiti da parte degli utenti alla Stazione Ecologica, in appositi contenitori posizionati in area opportunamente predisposta in base alle disposizioni vigenti in materia.
4. Limitatamente alle siringhe rinvenute su aree pubbliche o di pertinenza pubblica, le stesse saranno raccolte a cura da personale incaricato dal gestore del servizio, opportunamente dotato di idonei strumenti protettivi tali da evitare rischi di contagio ed infezioni.
5. Detti rifiuti sono infine trasportati agli impianti finali autorizzati a cura del gestore del servizio.

TITOLO VI – FORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 28 – PULIZIA DEL TERRITORIO

1. Il Comune assicura, per la collettività, la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente territoriale, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, mediante servizi effettuati nelle forme previste dal precedente art. 8 comma 1.
2. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze, parcheggi e altre aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali pavimentate, le piste ciclo-pedonali, i percorsi pavimentati in aree a verde pubblico;
 - diserbo delle aree pubbliche o di uso pubblico, individuate al precedente punto, dotate di pavimentazione permanente;
 - svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio e sulle aree attrezzate;
 - pulizia e spurgo di pozzetti o altri manufatti stradali convoglianti acque meteoriche.
3. Il servizio è esteso a tutto il territorio Comunale, comprendendo:
 - strade, piazze ed aree in genere, classificate Comunali;
 - strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - tratti di strade statali e provinciali;
 - altre strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza, poste al servizio della collettività e senza limitazioni di sorta, salvo diversa disposizioni in sede di convenzioni urbanistiche (sia stipulate che da stipulare), accordi specifici per situazioni particolari ed infine, per quanto non scritto per situazioni nelle quali esiste una prassi gestionale ormai consolidata;
 - percorsi e spazi pavimentati nelle aree comunali a verde.

Articolo 29 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla morfologia del territorio, al transito veicolare e all'incidenza abitativa, di servizi pubblici, di attività commerciali ed alle tecnologie

adottate per ogni singola zona e/o settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.

- 2. Il servizio di pulizia meccanica e/o manuale comprende lo spazzamento generale completo, da recinzione a recinzione compresi i marciapiedi, le aree pubbliche o di uso pubblico, definite nel precedente articolo.
- 3. Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade, provvede a mantenere sgombri da rifiuti, fogliame o quant'altro si possa depositare al suolo, i pozzetti stradali (caditoie, griglie, ecc.) di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare recapito e deflusso delle acque stesse.
4. Il gestore del servizio provvederà periodicamente all'estirpazione ed alla spollonatura delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze comunali. E' consentito l'uso di diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
5. Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento, il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Le tipologie, le frequenze di svuotamento, nonché la periodica pulizia dei contenitori vengono stabilite da appositi atti comunali.
6. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni, di fabbricati e aree private.
7. Il Comune o l'impresa incaricata provvede all'esecuzione dei seguenti interventi:
 - pulizia periodica delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici;
 - pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti;
 - altri servizi individuati dal Comune.

Articolo 30 – PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari e gli occupanti dei posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proviene dalla loro attività, in appositi sacchi e/o contenitori e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità stabilite dal Comune.
2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti (esclusi i terziari), devono essere separati e ridotti di volume quanto possibile, ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolare le operazioni di raccolta e senza ostacolare il transito dei mezzi o pedoni.

3. Nel caso in cui venga autorizzato lo svolgimento di mercati in giorni festivi o comunque nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta rifiuti, i concessionari dei posti dovranno a loro cura e spese raccogliere e smaltire i rifiuti prodotti.
4. I concessionari di aree di mercati devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo, ed adottare ogni accorgimento atto ad evitare qualsiasi danno o imbrattamento alla pavimentazione.

Articolo 31 – PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI ED ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AD ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI

1. Le disposizioni previste nel precedente articolo 30 si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, in occasioni di specifiche manifestazioni.
2. In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee che non comportano l'esercizio di attività commerciali o professionali i soggetti autorizzati dovranno attenersi alle disposizioni e modalità di raccolta dei rifiuti in atto nel territorio comunale.

Articolo 32 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLA AREE SCOPERTE.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere mantenuti e puliti a cura dei rispettivi proprietari, conduttori, Amministratori o aventi titolo, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.
2. A tale scopo i soggetti indicati al comma precedente devono adottare tutti quegli accorgimenti ritenuti necessari, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, nonché l'invasione di erbacce e/o di rifiuti in genere sul suolo pubblico.

Articolo 33 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e/o materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato di uso pubblico.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

Articolo 34 – POZZETTI STRADALI.

1. Il Comune assicura mediante apposito servizio, lo spurgo e la pulizia dei pozzetti stradali e del relativo allacciamento fognario, esistenti sulle aree pubbliche al fine di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2. Provvede altresì a gestire il regolare svolgimento delle operazioni e il conseguente smaltimento, nelle modalità stabilite dalle normative vigenti in materia.
3. E' fatto divieto di introdurre e/o scaricare in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 35 – ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO.

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili, imbrattare il suolo.

TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI.

Articolo 36 – ABBANDONO DEI RIFIUTI.

1. E' vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo comunale.
2. E' vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee del territorio comunale.
3. Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza comunale e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato di luoghi.
6. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da porre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, può avvalersi dei competenti servizi della ASL e/o di altri enti superiori.

Articolo 37 – BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI.

1. Si definisce "bonifica" ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area. Si definisce "messa in sicurezza" ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
2. Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 17 comma 1 del "Decreto 22/97", in cui verranno definiti, tra l'altro, i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai fini del presente Regolamento si farà riferimento alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 1° agosto 1996 – n. 6/17252 (Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: Approvazione Circolare), di cui all'allegato "C", parte integrante del presente Regolamento.

3. Chiunque cagiona, nel territorio comunale, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma precedente ovvero, determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento, nelle modalità stabilite dall'art. 17 del "Decreto 22/97".

TITOLO VIII – NORME SANZIONATORIE.

Articolo 38 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento di rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - per violazioni alle norme degli artt. 13 e 22: esposizione dei rifiuti in punti diversi da quelli stabiliti, fuori dagli orari fissati, o per esposizione di rifiuti non adeguatamente confezionati:

da £. 50.000 a £. 300.000;
 - per violazione alle norme dell'art. 9: miscelare rifiuti urbani destinati allo smaltimento, con rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata:

da £. 50.000 a £. 300.000;
 - per violazione alle norme dell'art. 20: depositare all'esterno dei contenitori alcun tipo di rifiuti:

da £. 50.000 a £. 300.000;
 - per violazione alle norme dell'art. 34: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

da £. 50.000 a £. 300.000;
2. Le violazioni del presente Regolamento (che costituiscono altresì violazione al Regolamento locale di igiene), sono punite con sanzione amministrativa prevista ad un terzo del massimo edittale (un terzo di £. 300.000).
3. E' fatta salva l'applicazione di ogni altra normativa statale, regionale o, comunque speciale.
4. La somma stabilita per la conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 107 del R.D. n. 383/34, viene fissata nel doppio del minimo della sanzione edittale.
5. Le sanzioni amministrative espresse in Lire, si intendono espresse anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato dalla normativa comunitaria.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Articolo 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento vale quanto disposto dalla legislazione in materia di rifiuti e dalle norme igienico - sanitarie, emanate dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia, nonché le disposizioni della Provincia di Milano e dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

Articolo 40 – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

1. Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 22/97, come modificato dalla L. n. 426/98, a decorrere dal 1 gennaio 2000, salvo diverse disposizioni normative, è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, di cui alla sezione II del Capo XVIII del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, salvo diverse disposizioni normative, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico , sono coperti dall'istituzione di una tariffa.
3. Il Comune , per la determinazione della tariffa di cui al comma 2 , si attiene a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni nonché alle definizioni, ai criteri , alla disciplina ed alle modalità di esecuzione dei servizi contenuti nel presente regolamento.

Articolo 41 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co., della relativa delibera consigliare di adozione.

Articolo 42 – ABROGAZIONE.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Regolamento comunale "per la disciplina dal lato tecnico ed igienico – sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani", adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/82;
 - il Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, adottato con Delibera di CC. n. 89 del 16 settembre 1994;

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

- rifiuti urbani compostabili:
 - rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
 - rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti lignei, cellulosici naturali;
- oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti di provenienza domestica e dalla ristorazione collettiva;
- oli minerali;
- rifiuti ingombranti;
- materiali di vetro;
- contenitori di plastica;
- materiali di metallo;
- carta e cartone;
- frigoriferi, frigocongelatori e simili;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso;
- legno;
- rifiuti inerti;
- batterie e pile;
- prodotti e contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- farmaci;
- televisori e tubi catodici;
- lampade a scarica;
- siringhe rinvenute sul territorio comunale;
- cartucce di toner;
- stracci e indumenti smessi;
- cassette di plastica;
- batterie al piombo;
- alluminio e banda stagnata;
- bombolette spray.

ELENCO RIFIUTI AD ALTO CARICO CONTAMINANTE

- pile e batterie esaurite:
 - pile cilindriche, rettangolari, a celle, a bottone con differenti sistemi elettrochimici quali: carbone/zinco, alcalino/manganese, ossido di mercurio o argento, zinco/aria, litio/x;
- batterie per auto esaurite
 - accumulatori, batterie secondarie al piombo;
- farmaci inutilizzabili, scaduti o avariati;
- prodotti etichettati con i simboli "T" e/o "F"
 - appartengono alla categoria "F" rifiuti quali:
 - acqua ossigenata 130 vol.;
 - alcol etilico denaturato;
 - alcol etilico 95° per liquori;
 - cera per legno;
 - colle;
 - prodotti per la pulizia dei vetri;
 - smacchiatori;
 - trielina;
 - vernici isolanti: nitro, sintetiche;
 - vernici per legno: brillantanti per mobili, grafite, leganti per stucco, nitrolacca, poliuretano per legno, vernici per parquettes;
 - vernici per edilizia: fondi plastificanti, smalti;
 - prodotti per il "fai da te": acetone, acquaragia, acetonevinile, catrame depurato, diluenti, isolanti, mastici, petrolio bianco, solventi;
 - prodotti per l'automobile: vernici per carrozzeria, vernici sintetiche, zincatura a freddo, antiappannanti, antiscivolo, detergenti per auto, lucidacruscotti, lucidanti protettivi per carrozzeria, vernici antirombo;
 - prodotti utilizzati per il giardinaggio: battericidi;
 - appartengono alla categoria "F/T" rifiuti quali:
 - prodotti per la casa: tintura per scarpe;
 - prodotti utilizzati per il giardinaggio: topicidi;
 - prodotti per il "fai da te": antiruggine allo zinco;
 - appartengono alla categoria "T" rifiuti quali:
 - prodotti per il "fai da te": acidi, anidride solforosa;

- prodotti utilizzati per il giardinaggio: antitarmici, diserbanti di 1° classe, disinfestanti, geodisinfestanti, insetticidi di 1° classe, insetticidi allo stagno, moschicidi;
- siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private di uso pubblico;
- lampade e tubi a scarica
 - lampade al neon, ai vapori di mercurio e sodio;
 - tubi catodici;
- oli minerali esausti;
- cartucce di toner esaurite.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 10 OTTOBRE 1996

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 41

SOMMARIO

pag.

Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare - (Deliberazione della giunta regionale dell'1 agosto 1996 - n. 6/17252)

2

Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare - (Deliberazione della giunta regionale dell'1 agosto 1996 - n. 6/17252)

(esecutiva con provvedimento della CCAR n.803/0/860 del 7 agosto 1996)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 62 «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento»;

Richiamati in particolare gli artt. 23, 24 e 31-bis della l.r. 94/80, relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, alla bonifica di aree inquinate o allo smaltimento di rifiuti, che prevedono la possibilità di assegnare contributi a favore dei comuni, quando questi realizzano d'ufficio i lavori di bonifica sulle aree inquinate;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995, avente per oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Precisato dal dirigente del servizio proponente che:

— la giunta regionale, con deliberazione n. 42531 del 26 ottobre 1993, ha affidato alla Soc. Lombardia Risorse S.p.A., l'incarico di fornire un'attività di supporto alla struttura regionale per gli interventi di bonifica e per la costruzione di un quadro tecnico-normativo di riferimento;

— la giunta regionale, con deliberazione n. 55679 del 27 luglio 1994, ha istituito un gruppo di lavoro sugli standard di qualità dei suoli nell'ambito dell'incarico assegnato alla Società Lombardia Risorse S.p.A.;

— la giunta regionale, con deliberazione n. 58544 del 25 ottobre 1994, ha istituito l'unità operativa organica denominata «Piani e programmi di bonifica delle aree contaminate e relativi stoccaggi», nell'ambito del servizio rifiuti solidi e fanghi industriali del settore ambiente;

— la Società Lombardia Risorse S.p.A., in base all'incarico di cui al d.g.r. n. 42531/93, ha consegnato in data 27 dicembre 1994 (prot. reg. n. 285 del 3 gennaio 1995) gli elaborati finali, comprensivi anche degli standard di qualità dei suoli;

— sulla proposta degli «Standard di qualità dei suoli» sono stati richiesti pareri a tutte le amministrazioni provinciali ed alle associazioni di categorie interessate;

— sono pervenuti i pareri della provincia di Milano, espressi con nota n. 12485/320/95 del 7 giugno 1995, e della provincia di Bergamo, nota n. 61787/ES/mag del 3 ottobre 1995;

— la Società Lombardia Risorse, con nota dell'11 settembre 1995 (prot. reg. n. 60224 del 12 settembre 1995), ha trasmesso il documento relativo agli «Standard di qualità dei suoli» in base alle osservazioni prodotte al documento stesso ed alle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro di cui alla d.g.r. n. 55697/94;

Preso atto che il settore sanità, con nota n. 48833 del 7 agosto 1995, ha ritenuto condivisibile il documento sugli «Standard di qualità dei suoli», poiché recepisce la possibilità di sviluppare la metodologia impostata dall'amministrazione provinciale di Milano, nell'ambito della valutazione dell'intervento sull'area ACNA sul territorio regionale;

Segnalato, altresì, dal dirigente del servizio proponente che il comitato tecnico, ex art. 17 della l.r. n. 94/80, nella seduta del 19 marzo 1996 ha preso atto del documento «Standard di qualità dei suoli»;

Ravvisata dal dirigente del servizio proponente, in funzione anche dei programmi di intervento a breve e medio termine previsti dal piano regionale di bonifica delle aree contaminate (approvato con d.g.r. n. 66818 dell'11 aprile 1995) e degli innumerevoli siti potenzialmente contaminati presenti sul territorio lombardo, la necessità per la giunta regionale di approvare gli «Standard di qualità dei suoli», così come previsto nella circolare allegata, parte integrante della presente deliberazione, perché gli stessi rappresentino una procedura da adottarsi per tutti gli interventi di bonifica sul territorio lombardo;

Ritenuto di assegnare al settore ambiente e energia i compiti di approvazione dei progetti di bonifica, sentite le amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto indicato nella circolare allegata;

Dato atto che il dirigente del servizio proponente ritiene opportuno far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 3, la circolare allegata;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni e considerazioni del dirigente del servizio rifiuti solidi e fanghi industriali;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo ai sensi del d.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la circolare allegata riguardante gli «Standard di qualità dei suoli» per la bonifica dei terreni contaminati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare al settore ambiente e energia il compito di approvare i progetti di bonifica, sentite le amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto indicato nella circolare allegata;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e della circolare allegata ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 33.

Il presidente: Formigoni
Il segretario: Minichetti

STANDARD DI QUALITÀ DEI SUOLI

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEI SUOLI

1. Aree da sottoporre a verifica

Si individuano quali aree da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio:

- le discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- le attività industriali dismesse;
- le aree su cui si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità del suolo in seguito a sversamenti o spandimenti incidentali o volontari, ricadute da emissioni in atmosfera o a seguito dell'attività mineraria condotta sull'area.

2. Analisi e valutazione preliminare dell'area, piano di indagini e campionamenti

L'analisi preliminare comprende le seguenti fasi:

- a) raccolta ed esame dei dati esistenti;
- b) ricognizione sul sito;
- c) raccolta di testimonianze.

L'esito è una valutazione preliminare delle sorgenti di contaminazione riscontrate, delle possibili vie di diffusione della contaminazione e dei relativi bersagli.

Se in seguito alla valutazione preliminare l'area è giudicata non contaminata il sito viene archiviato.

Se, viceversa, l'area è giudicata probabilmente contaminata oppure i dati non sono sufficienti per esprimere un giudizio dopo una preliminare fase di studio dell'area, effettuata con metodi indiretti (geofisica) o preliminari (analisi dell'aria interstiziale, analisi speditive), finalizzata a delimitare le aree a maggior contaminazione (hot spots), seguirà l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di campionamento e di analisi del suolo e del sottosuolo.

Il piano di campionamento deve prevedere anche la raccolta di campioni di confronto prelevati da aree non contaminate interne o limitrofe al sito ai fini del confronto con i valori di fondo di cui al punto successivo.

3. Confronto con i valori di fondo

I parametri da analizzare saranno scelti caso per caso sulla base delle conoscenze acquisite sul sito. Il controllo potrà riguardare sia sostanze inorganiche che sostanze organiche di origine antropica non presenti naturalmente nel suolo.

I valori di fondo sono definiti come segue:

- per i metalli ed alcuni anioni le concentrazioni massime di cui alla Tabella 1 o, in subordine, i valori di concentrazione relativi alle aree circostanti l'area contaminata;
- per le sostanze organiche di origine antropica viene assunto convenzionalmente come riferimento 1/50.000 della concentrazione limite (CL) (Deliberazione 27 luglio 1984 e d.m. 16 febbraio 1993);
- per gli oli minerali viene assunto un valore di riferimento pari a 100 mg/kg, per benzine pari a 20 mg/kg. Per benzina s'intende il taglio petrolifero inferiore a 180 gradi; per punto di ebollizione superiore, si applica il parametro oli minerali.

Per altre sostanze organiche di origine antropica ritenute pericolose e non comprese nelle normative sopramenzionate, i valori di riferimento saranno stabiliti dal settore ambiente e energia.

4. Terreno contaminato / non contaminato

Nel caso in cui le concentrazioni di una o più sostanze misurate superino di oltre il 20% i valori di fondo così come definiti al punto precedente, il terreno viene definito contaminato; per concentrazioni inferiori il terreno viene definito non contaminato, permane però l'obbligo di bonificare sorgenti di contaminazione eventualmente presenti (ad es. impianti, serbatoi, ecc.), prima di procedere al riutilizzo dell'area.

5. Valutazione della presenza di strutture acquifere sul sito

Nel caso in cui il sito sia localizzato in un'area con presenza di acquifero, diventa prioritaria la salvaguardia delle acque sotterranee.

Ciò non toglie che in ogni caso dovranno essere attentamente valutate anche le altre vie di contaminazione (acque superficiali, aria, contatto diretto).

6. Approfondimento analitico sul suolo e sul sottosuolo finalizzato alla protezione delle acque sotterranee

L'approfondimento analitico comprende, oltre ad analisi sul tal quale, analisi sulla mobilità dei contaminanti riscontrati.

Relativamente al test di cessione per gli inorganici si utilizza il test con anidride carbonica (allegato alla deliberazione del 14 luglio 1986 - Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti); per le sostanze organiche si utilizza lo stesso test con una verifica a campione con acido acetico, 1 campione ogni 5 e comunque almeno 1 in ogni sito contaminato (allegato alla deliberazione del 14 luglio 1986 - Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti).

Il test di cessione va condotto evitando perdita di componenti volatili per formazione di spazi di testa.

Nel caso in cui, per una o più sostanze organiche estratte, il valore risultante dal test di cessione con acido acetico sia maggiore del doppio di quello con anidride carbonica, dovranno essere verificate anche i restanti campioni con il test con acido acetico, e nel caso in cui per tutti gli altri campioni questo rapporto si confermasse, dovranno essere presi a riferimento i valori risultanti dall'estrazione con acido acetico.

7. Indice di rischio delle acque sotterranee

7.1. Analisi di primo livello

Considerato che le acque sotterranee rappresentano la via di contaminazione più diffusa e quella che presenta i maggiori rischi per la salute pubblica, si è individuato un indice di rischio delle acque sotterranee, funzione della vulnerabilità dell'acquifero e dell'uso stesso.

Sono stati pertanto riconosciuti due distinti livelli di analisi, il primo, da realizzarsi per ciascun sito contaminato (a meno di essere in aree prive di strutture acquifere), ha come scopo quello di acquisire informazioni per una valutazione della vulnerabilità del primo acquifero, il secondo, da adottarsi nei casi in cui la regione Lombardia (settore ambiente e energia) ritenga opportuna un'analisi di rischio sul sito contaminato, da realizzarsi attraverso specifiche indagini in campo e in laboratorio.

7.2. Vulnerabilità dell'acquifero

Per una valutazione della vulnerabilità del primo acquifero, si sono presi in considerazione i seguenti due parametri:

7.2.1. Tempo di percorrenza

È il tempo di percorrenza dell'intervallo tra il punto più basso della sorgente di contaminazione ed il tetto della falda acquifera.

È un fattore funzione della conducibilità idraulica e dello spessore dello strato meno permeabile presente nell'intervallo suddetto, che può essere costituito sia da suolo, che da sottosuolo.

Nel caso in cui i dati stratigrafici pregressi non siano sufficienti o sufficientemente certi, le caratteristiche di spessore, continuità laterale e conducibilità idraulica dello strato meno permeabile e, più in generale, di tutto il non saturo, devono essere accertate attraverso sondaggi appositamente eseguiti e prove di permeabilità in campo e/o di laboratorio.

Va sottolineato come la presenza di argille e sostanze organiche di tipo umico può generare fenomeni di adsorbimento, anche a carattere irreversibile, dei contaminanti.

Lo strato meno permeabile, per essere preso in considerazione, deve avere uno spessore di almeno 1 metro. Se più strati hanno valori di conducibilità idraulica appartenenti alla stessa classe (vedi tabella seguente), vanno considerati tutti e sommato il loro spessore.

Per l'assegnazione del valore del parametro «Tempo di percorrenza» utilizzare la tabella seguente.

Conducibilità idraulica (cm/sec)	Spessore strato meno permeabile		
	1-1,5	1,5-10	>10
>10 ⁻³	45	40	35
10 ⁻³ -10 ⁻⁵	35	25	15
10 ⁻⁵ -10 ⁻⁷	15	10	5
<10 ⁻⁷	5	5	1

7.2.2. Distanza dall'acquifero

È la distanza tra il punto più basso conosciuto della sorgente di contaminazione ed il tetto della falda acquifera. I valori di tale parametro sono ricavati dalla tabella seguente:

Distanza dalla falda (metri)	Valore assegnato
<3	15
3-10	5
10-50	3
>50	1

L'indice del grado di vulnerabilità dell'acquifero si calcola attraverso la somma dei due valori suddetti, e può assumere un valore minimo di 2 ed un massimo di 60.

Nel caso in cui il punto più basso della sorgente di contaminazione sia a diretto contatto con la falda, si assume il valore massimo di 60.

7.2.3. Uso dell'acquifero

Sulla base della direzione di flusso della falda acquifera, si individua un cono con angolo di apertura di 90 gradi, che individua l'area interessata da una possibile diffusione degli inquinanti. Si considerano solo i pozzi ad uso potabile, sia pubblici che privati, fino ad una di-

stanza di 2 km dal sito contaminato. Vengono individuate 5 classi di utilizzo con i relativi punteggi.

Uso	Valore
Pozzo pubblico che capta anche al primo acquifero	50
Pozzo privato che capta anche dal primo acquifero	35
Pozzo pubblico che capta solo dagli acquiferi successivi al primo *	30
Pozzo privato che capta solo dagli acquiferi successivi al primo *	15
Nessun pozzo ad uso potabile	8

L'indice di uso dell'acquifero varia perciò da un minimo di 8 ad un massimo di 50.

* Deve essere accertata la continuità laterale dello strato di separazione degli acquiferi tra il sito ed il punto di captazione

7.2.4. Indice di rischio e relative classi di rischio

L'indice di rischio delle acque sotterranee è dato dalla somma degli indici di vulnerabilità e uso degli acquiferi. L'indice di rischio varia da un minimo di 10 ad un massimo di 110.

Si possono così considerare tre classi di rischio: 10-40 (rischio basso), 40-70 (rischio medio), 70-110 (rischio alto).

Nel caso di presenza di pozzi ad uso potabile entro una distanza di 200 metri dal sito, si assume automaticamente la classe di rischio più alta e così pure nei casi di accertata contaminazione della falda idrica sotterranea per la presenza di inquinanti nel sito.

8. Obiettivi della bonifica del suolo e del sottosuolo a protezione delle acque sotterranee

La decontaminazione del suolo e del sottosuolo deve raggiungere concentrazioni che siano protettive verso le acque sotterranee.

Individuato l'indice di rischio delle acque sotterranee, calcolato in funzione della vulnerabilità e dell'uso dell'acquifero di cui al punto precedente, vengono individuate 3 classi di rischio (basso, medio, alto). In funzione di tali classi sono proposti valori obiettivo della bonifica del suolo e del sottosuolo, sia sul tal quale, sia sull'eluato.

I valori di riferimento per l'eluato sono quelli del d.P.R. 236/88, moltiplicati per un coefficiente determinato in funzione dell'indice di rischio.

Per sostanze non contemplate dal d.P.R. 236/88, vengono utilizzati i valori individuati dall'organizzazione mondiale della sanità o dall'agenzia per la protezione dell'ambiente statunitense.

In caso di presenza di più di tre contaminanti la sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni riscontrate ed i rispettivi valori limite non deve essere superiore a 3. Si considerano solo i rapporti superiori a 1/10.

Per i valori sul tal quale, si fa riferimento alla normativa sulla etichettatura delle sostanze (legge 29 maggio 1974 e d.m. 16 febbraio 1993), considerando 1/200, 1/400 e 1/800 delle CL rispettivamente per le classi di rischio bassa, media e alta (tabella 3).

Le sostanze sono così classificate (deliberazione 27 luglio 1984):

- nocive CL = 50.000 mg/kg
- tossiche CL = 5.000 mg/kg
- molto tossiche CL = 500 mg/kg.

Per sostanze che possono dare effetti cumulativi e

cancerogeni (fasi di rischio R33, R39, R40, R46, R47, R48, R49), la corrispondente CL deve essere divisa per 5.

In tabella 3, a titolo esemplificativo sul criterio generale (che si applica a tutte le sostanze tossicologicamente classificate), si riportano le CL e i valori conseguenti a protezione delle acque sotterranee di alcune sostanze organiche più frequentemente riscontrate nei siti contaminati.

Per sostanze tossicologicamente non classificate è competenza del settore ambiente ed energia la definizione di limiti di riferimento.

Sia i valori sull'eluato che quelli relativi al tal quale devono valere per ogni singolo campione per l'intero spessore compreso tra il piano campagna e il tetto della falda acquifera. Devono perciò essere prelevati campioni di terreno a diversa profondità dal piano campagna, secondo le modalità e le procedure previste dalla giunta regionale.

9. Riutilizzo previsto dell'area

Dovrà essere verificato se è previsto un riuso del sito in esame. In caso affermativo dovranno essere valutati gli obiettivi della bonifica in funzione dell'uso previsto.

10. Obiettivi della bonifica del suolo in funzione dell'uso dell'area

In linea generale si afferma il principio che gli obiettivi della bonifica dipendono dall'uso dell'area.

Ai fini della determinazione degli obiettivi della bonifica, si distinguono i seguenti usi: verde pubblico e privato, agricolo, residenziale e industriale. L'uso a terziario è assimilato al residenziale. L'uso per impianti tecnologici viene assimilato all'industriale.

Se il terreno è contaminato, ma i contaminanti sono presenti in concentrazioni inferiori a quelle che si devono raggiungere in funzione dell'uso previsto dall'area e sono compatibili con l'obiettivo di protezione delle acque sotterranee, non è necessario alcun intervento di bonifica sul suolo e sul sottosuolo.

Se viene rispettato l'obiettivo di salvaguardia delle acque sotterranee, e non vi è nessun utilizzo dell'area, non vi sono interventi da effettuare sul suolo e sottosuolo.

Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di bonifica del suolo e del sottosuolo per raggiungere gli standard di qualità previsti, lo stato di contaminazione residua del terreno non deve comunque comportare modificazioni dei parametri ambientali (biologici, chimici, fisici) tali da ostacolare le normali attività di vita, lavoro e svago.

I valori limite previsti per gli usi specifici di seguito menzionati si riferiscono alle concentrazioni determinate sulla frazione secca fine (inferiore ai 2 mm).

10.1. Uso a verde pubblico e privato

Per verde privato si intendono i giardini e i parchi di proprietà privata, compresi quelli nelle aree residenziali, generalmente fruibili anche e soprattutto dai bambini.

Nel caso di utilizzo a verde pubblico e privato, deve essere raggiunto un obiettivo di alta qualità del suolo per uno spessore pari ad almeno 1 metro a partire dal piano campagna.

Per le sostanze inorganiche ci si riferisce ai valori della tabella 4. Per le sostanze organiche non deve essere superato 1/5.000 della CL.

In caso di presenza di più di tre contaminanti la sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni riscontrate ed i rispettivi valori limite non deve essere superiore a 3. Si considerano solo i rapporti superiori a 1/10.

10.2. Uso agricolo

Per l'uso agricolo valgono i valori proposti per il verde pubblico e privato, per uno spessore pari al almeno 1 metro a partire dal piano campagna. In caso di presenza di più di tre contaminanti la sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni riscontrate ed i rispettivi valori limite non deve essere superiore a 3. Si considerano solo i rapporti superiori a 1/10.

Inoltre, al fine di proteggere dal rischio di accumulo la catena alimentare, devono essere rispettati anche i valori di assimilabilità dei metalli, sempre espressi in mg/kg di terreno secco (tabella 4).

I metalli assimilabili si determinano secondo le procedure indicate dal d.m. n. 79 dell'11 maggio 1992 - Ministero agricoltura e foreste - Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo - Metodi n. 37 e 38, ad eccezione di arsenico, cromo e molibdeno per i quali devono essere utilizzate metodiche specifiche.

10.3. Uso residenziale

Nel caso di utilizzo dell'area a residenziale, gli obiettivi di qualità devono riguardare il suolo ed il sottosuolo per uno spessore pari ad almeno 1 metro dal piano campagna, nonché all'intorno e al disotto di edifici interrati. Nella fase di costruzione dei manufatti, dovrà essere salvaguardata la salute dei lavoratori.

Per le sostanze inorganiche valgono i valori riportati in tabella 4. Per le sostanze organiche, valgono i valori sul tal quale fissati a protezione della falda per classe di rischio alta 1/800 della CL, cfr. tabella 5).

In caso di presenza di più di tre contaminanti la sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni riscontrate ed i rispettivi valori limite non deve essere superiore a 3. Si considerano solo i rapporti superiori a 1/10.

10.4. Uso industriale

Nel caso di utilizzo industriale, gli obiettivi di qualità devono riguardare il suolo ed il sottosuolo per uno spessore pari ad almeno 0,5 metri del piano campagna, nonché all'intorno e al di sotto dei corpi di edificio interrati.

Nella fase di costruzione dei manufatti, dovrà essere salvaguardata la salute dei lavoratori.

Per le sostanze inorganiche valgono i valori riportati in tabella 4. Per le sostanze organiche valgono i valori sul tal quale posti a protezione delle acque sotterranee, fissati per la classe di rischio bassa (1/200 CL, cfr. tab. 5).

In caso di presenza di più di tre contaminanti la sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni riscontrate ed i rispettivi valori limite non deve essere superiore a 3. Si considerano solo i rapporti superiori a 1/10.

11. Obiettivi della bonifica in funzione di un'analisi specifica del sito

Qualora le parti interessate (regione Lombardia, provincia, comune e/o privati) non ritenessero congrui i valori tabellari, può essere attivata un'analisi specifica sul sito in esame e proposto, per uno o più contaminanti, valori differenti da quelli tabellati.

La scelta di tali valori si dovrà basare su una approfondita valutazione di tutte le possibili vie di comunicazione e dei relativi bersagli per il sito in esame, attraverso prove in campo ed in laboratorio e l'utilizzo di modelli previsionali.

In particolare, per quanto riguarda le acque sotterranee, l'analisi di secondo livello dovrà prevedere una approfondita analisi idrogeologica e idrogeochimica, con valutazione del massimo apporto in falda ammissibile per rilasci dall'area contaminata, ricorrendo — se necessario, — a modelli matematici di diffusione-infiltrazione e/o di flusso e trasporto in falda di sostanze inquinanti.

A questo livello si ritiene opportuno che lo studio sia validato da misure di diffusione infiltrazione degli inquinanti nell'insaturo, mediante lisimetri, celle porose o tecniche equivalenti a prove in campo nel saturo atte a determinare i parametri idrogeologici.

Questo approccio potrà essere altresì utilizzato quando si è in presenza di terreni contaminati al di sotto della profondità di 5 metri dal piano campagna e viene accertata dal settore ambiente e energia l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di bonifica dei terreni, secondo i valori tabellati, con le attuali tecniche di risanamento dei terreni contaminati.

In tal caso dovrà essere adottata la metodologia operativa della provincia di Milano, adottata dalla giunta provinciale in data 7 marzo 1995 ed approvata dal settore sanità della regione nell'ambito della bonifica dell'area ex ACNA.

Le indagini sono ritenute altresì necessarie qualora si volessero realizzare opere di contenimento-confinamento delle masse inquinate mediante capping e/o diaframatura laterale, ovvero come controllo generale dell'efficacia dell'intervento di bonifica.

Inoltre, per interventi di bonifica «in situ» su terreni contaminati da sostanze organiche volatili, una volta determinate le caratteristiche chimico-fisiche del non saturo, potranno essere utilizzati per le SOV obiettivi di bonifica espressi come valori di concentrazione riferiti all'aria interstiziale.

Rimane comunque di competenza del settore ambiente ed energia, sentita la provincia competente per territorio, l'approvazione dei progetti di bonifica, realizzati in deroga agli standard di qualità dei terreni.

ALLEGATO 1

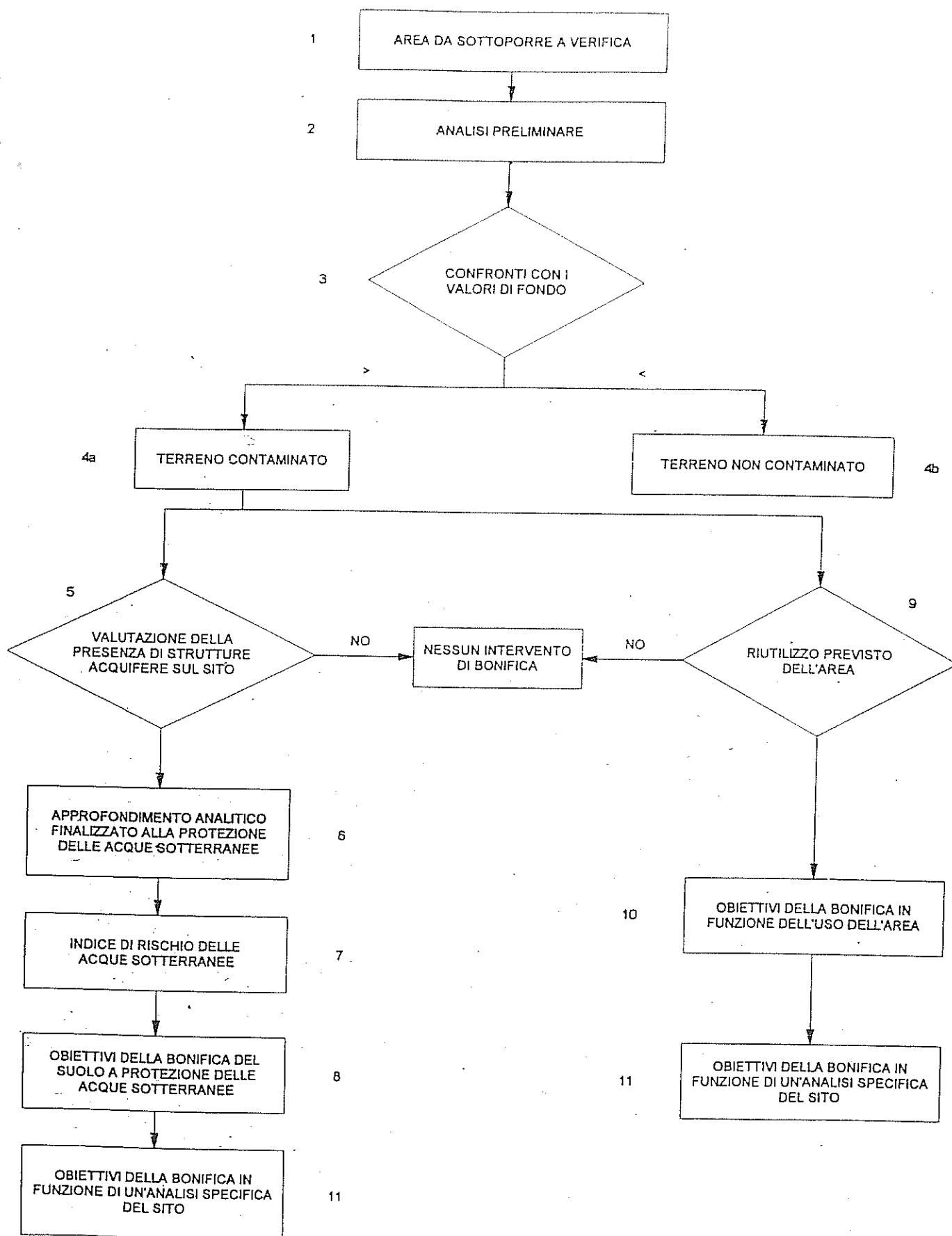


TABELLA N. 1

CONCENTRAZIONE MASSIMA DI ALCUNI METALLI E ANIONI
NEI SUOLI ITALIANI NON CONTAMINATI

SOSTANZE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/kg)
Antimonio	10
Arsenico	15
Bario	200
Cadmio	2
Cobalto	20
Cromo totale	150
Mercurio	1
Molibdeno	5
Nichel	120
Piombo	120
Rame	150
Selenio	2
Zinco	150
Cianuri liberi	1
Cianuri complessati	5
Fluoruri	200

TABELLA N.2

COMPOSTI INORGANICI: VALORI A PROTEZIONE DELLA FALDA

SOSTANZE	DPR 236/88 CMA ($\mu\text{g/l}$)	PROTEZIONE FALDA (analisi dell'eluato)		
		<i>i.r. alto</i> ($\mu\text{g/l}$) elu.	<i>i.r. medio</i> ($\mu\text{g/l}$) elu.	<i>i.r. basso</i> ($\mu\text{g/l}$) elu.
Antimonio	10	10	20	40
Arsenico	50	50	100	200
Bario (*)	2000	2000	4000	8000
Cadmio	5	5	10	20
Cromo totale	50	50	100	200
Mercurio	1	1	2	4
Nichel	50	50	100	200
Piombo	50	50	100	200
Rame		100	200	400
Selenio	10	10	20	40
Zinco		1000	2000	4000
Cianuri	50	100	200	400
Fluoruri	1500	3000	6000	12000
Nitrati (**)	50000	100000	200000	400000
Nitriti (**)	100	200	400	800
Ione ammonio (**)	500	1000	2000	4000
Fosforo (**)		20000	20000	20000

(*) USEPA Proposed/final or Current/Final as August 1991

(**) Non si applica per la protezione della falda nei terreni ad uso agricolo

COMPOSTI ORGANICI : VALORI A PROTEZIONE DELLA FALDA

SOSTANZE	DPR 236/88 CMA (µg/l)	WHO CMA (µg/l)	EPA* CMA (µg/l)	DM 16/2/93 CL (mg/kg)	PROTEZIONE FALDA ** (analisi dell'eluato)			PROTEZIONE FALDA ** (analisi sul tal quale)		
					I.r. alto (µg/l) elu.	I.r. medio (µg/l) elu.	I.r. basso (µg/l) elu.	I.r. alto (mg/kg) t.q.	I.r. medio (mg/kg) t.q.	I.r. basso (mg/kg) t.q.
Benzene	10			1000	20	40	80	1,25	2,5	5
Toluene	10			50000	20	40	80	62,5	125	250
Stirene	10			50000	20	40	80	62,5	125	250
Etilbenzene	10			50000	20	40	80	62,5	125	250
Xileni	10			50000	20	40	80	62,5	125	250
Cloruro di vinile	30			1000	60	120	240	1,25	2,5	5
Triclorometano	30			10000	60	120	240	12,5	25	50
Tetracloruro di carbonio	30			1000	60	120	240	1,25	2,5	5
1,2 Dicloroetano	30			1000	60	120	240	1,25	2,5	5
1,1,1 Tricloroetano	30			50000	60	120	240	62,5	125	250
1,1 Dicloroetilene	30			10000	60	120	240	12,5	25	50
Tricloroetilene	30			10000	60	120	240	12,5	25	50
Tetracloroetilene	30			10000	60	120	240	12,5	25	50
Altri organoclorurati	30				60	120	240	12,5		
Monoclorobenzene			100	50000	200	400	800	62,5	125	250
Esaclorobenzene		0,1		1000	0,02	0,04	0,08	1,25	2,5	5
Fenolo	0,5			5000	1	2	4	6,25	12,5	25
2,4 Diclorofenolo	0,5			50000	1	2	4	62,5	125	250
2,4,6 Triclorofenolo	0,5			10000	1	2	4	12,5	25	50
2,3,4,6 Tetraclorofenolo	0,5			5000	1	2	4	6,25	12,5	25
Pentaclorofenolo	0,5			5000	1	2	4	6,25	12,5	25
Altri fenoli	0,5				1	2	4	6,25	12,5	25

* Proposed/Final or Current/Final as August 1991

** Entrambi i limiti devono essere contemporaneamente rispettati. Per alcuni contaminanti, in forza del rapporto di diluizione previsto dal metodo adottato per l'analisi dell'eluato, il rispetto del limite sul tal quale comporta automaticamente il rispetto dei limiti sull'eluato.

TABELLA N. 3

COMPOSTI ORGANICI : VALORI A PROTEZIONE DELLA FALDA

SOSTANZE	DPR 236/88 CMA (µg/l)	WHO CMA (µg/l)	EPA* CMA (µg/l)	DM 16/2/93 CL (mg/kg)	PROTEZIONE FALDA ** (analisi dell'eluato)			PROTEZIONE FALDA ** (analisi sul tal quale)		
					I.r. alto (µg/l) elu.	I.r. medio (µg/l) elu.	I.r. basso (µg/l) elu.	I.r. alto (mg/kg) t.q.	I.r. medio (mg/kg) t.q.	I.r. basso (mg/kg) t.q.
Benzo-IPA	0,2			1000	0,4	0,8	1,6	1,25	2,5	5
Altri IPA	0,2				0,4	0,8	1,6			
Policiclobifenili			0,5	10000	1	2	4	12,5	25	50
Olii Minerali					100	300	1000	625	1250	2500
Aldrin	0,1			1000	0,2	0,4	0,8	1,25	2,5	5
Dieldrin	0,1			100	0,2	0,4	0,8	0,125	0,25	0,5
Clordano	0,1			50000	0,2	0,4	0,8	62,5	125	250
2,4 D	0,1			50000	0,2	0,4	0,8	62,5	125	250
DDT	0,1			1000	0,2	0,4	0,8	1,25	2,5	5
Lindano	0,1			5000	0,2	0,4	0,8	6,25	12,5	25
Eptaclo ed E. epossido	0,1			1000	0,2	0,4	0,8	1,25	2,5	5
Altri fitofarmaci singoli	0,1				0,2	0,4	0,8			
Fitofarmaci totali	0,5				1	2	4			
Benzine								300	600	1200

* Proposed/Final or Current/Final as August 1991

** Entrambi i limiti devono essere contemporaneamente rispettati. Per alcuni contaminanti, in forza del rapporto di diluizione previsto dal metodo adottato per l'analisi dell'eluato, il rispetto del limite sul tal quale comporta automaticamente il rispetto dei limiti sull'eluato.

TABELLA N. 4

COMPOSTI INORGANICI: VALORI IN FUNZIONE DELL'USO DEL SUOLO

SOSTANZE	USO DEL SUOLO			
	verde/agricolo (mg/kg) t.q.	residenziale (mg/kg) t.q.	industriale (mg/kg) t.q.	agricolo (mg/kg) ass.
Antimonio	20	20	40	5
Arsenico	20	30	50	5
Bario	700	700	2000	
Cadmio	3	5	15	1
Cobalto	50	50	300	10
Cromo totale	300	500	800	15
Cromo VI	5	5	5	2
Mercurio	2	2	10	0,2
Molibdeno	10	10	40	2
Nichel	150	300	500	30
Piombo	200	300	1000	30
Rame	200	300	1000	50
Selenio	3	5	10	0,5
Zinco	300	500	1500	50
Cianuri liberi	5	10	100	
Cianuri complessati	10	50	500	
Fluoruri	300	400	2000	

TABELLA N. 5

COMPOSTI ORGANICI: VALORI IN FUNZIONE DELL'USO DEL SUOLO

SOSTANZE	DM 16/2/93 CL (mg/kg)	USO DEL SUOLO		
		verde/agricolo (mg/kg) t.q.	residenziale (mg/kg) t.q.	industriale (mg/kg) t.q.
Benzene	1000	0,2	1,25	5
Toluene	50000	10	62,5	250
Stirene	50000	10	62,5	250
Etilbenzene	50000	10	62,5	250
Xilene	50000	10	62,5	250
Cloruro di vinile	1000	0,2	1,25	5
Triclorometano	10000	2	12,5	50
Tetracloruro di carbonio	1000	0,2	1,25	5
1,2 Dicloroetano	1000	0,2	1,25	5
1,1,1 Tricloroetano	50000	10	62,5	250
1,1 Dicloroetilene	10000	2	12,5	50
Tricloroetilene	10000	2	12,5	50
Tetracloroetilene	10000	2	12,5	50
Altri organoclorurati				
Monoclorobenzene	50000	10	62,5	250
Esaclorobenzene	1000	0,2	1,25	5
Fenolo	5000	1	6,25	25
2,4 Diclorofenolo	50000	10	62,5	250
2,4,6 Triclorofenolo	10000	2	12,5	50
Tetraclorofenolo	5000	1	6,25	25
Pentaclorofenolo	5000	1	6,25	25

TABELLA N. 5

COMPOSTI ORGANICI: VALORI IN FUNZIONE DELL'USO DEL SUOLO

SOSTANZE	DM 16/2/93 CL (mg/kg)	USO DEL SUOLO		
		verde/agricolo (mg/kg) t.q.	residenziale (mg/kg) t.q.	industriale (mg/kg) t.q.
Benzo-IPA	1000	0,2	1,25	5
Altri IPA				
Policlorobifenili	10000	2	12,5	50
Olii minerali		1000	1000	2500
Aldrin	1000	0,2	1,25	5
Dieldrin	100	0,02	0,125	0,5
Clordano	50000	10	62,5	250
2,4 D	50000	10	62,5	250
DDT	1000	0,2	1,25	5
Lindano	5000	1	6,25	25
Eptacloro ed E. epossido	1000	0,2	1,25	5
Benzine		200	200	1200